SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 895)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SIGNORI, LEPRE, DI NICOLA, BARSACCHI, NOVELLINI, FERRALASCO, VIGNOLA, PETRONIO, JANNELLI, FINESSI, SCEVAROLLI e BOZZELLO VEROLE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1980 ***

## Norme per l'incremento del piano decennale di costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e per l'agevolazione dell'accesso alla proprietà della casa nella sede di servizio del personale civile e militare dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 agosto 1978, n. 497, ha affrontato in modo organico il problema della casa per i militari di carriera in attività di servizio, prevedendo l'elaborazione di un piano decennale di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico. Occorre tuttavia assicurare l'effettiva produttività di tale piano, mettendo a disposizione ulteriori mezzi finanziari, necessari anche per fronteggiare i maggiori oneri che si incontrano nell'attuale periodo di costi crescenti. A ciò tende appunto l'articolo 1 del presente disegno di legge il quale prevede, corrispondentemente all'aumento degli stanziamenti, la riduzione dei capitoli di spesa del Ministero della difesa concernenti l'armamento.

In ordine poi al diverso problema di favorire l'acquisizione della proprietà della casa, nel quadro della legislazione di settore diretta ad assicurare forme di finanziamento agevolato in favore delle categorie meno abbienti, è necessario tener conto delle esigenze dei dipendenti statali, soggetti a trasferimenti d'ufficio, che assumono particolare rilievo in relazione al personale militare, tipicamente caratterizzato da notevole mobilità.

Con specifico riferimento alle disposizioni del recente decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, si è prevista la deroga al principio della decadenza dal contributo statale sugli interessi dei mutui agevolati ottenuti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione, nel caso in cui, in dipendenza di trasferimento di sede di servizio non riconducibile alla volontà dell'interessato, questi sia costretto a lasciare l'abitazione ed a concederla in locazione a terzi prima che sia trascorso il periodo entro il quale l'esercizio della facoltà di locare è ordinariamente inibito a pena di decadenza dai benefici.

Si è ritenuto infine di stimolare una sorta di autofinanziamento per l'acquisto della casa di abitazione nella nuova sede di servizio, favorendo lo smobilizzo di proprietà o diritti immobiliari posseduti in altri comuni attraverso l'eliminazione dell'incidenza fiscale sulla correlativa alienazione (con esonero in particolare dall'INVIM e riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, riscosse esclusivamente a carico dell'acquirente). Ciò, beninteso, nei limiti dell'effettiva destinazione del ricavato delle alienazioni all'acquisto di abitazione nella nuova sede di servizio e quindi con possibilità di recupero delle imposte da parte dell'Amministrazione finanziaria in caso di mancata osservanza delle condizioni di legge.

La misura prevista, incoraggiando, con la neutralizzazione degli oneri fiscali, le alienazioni di beni immobili di vario genere posseduta nel paese di origine, spesso di provenienza ereditaria, o comunque acquisiti in comuni di precedente residenza, tende ad alimentare disponibilità ulteriori che, in aggiunta agli importi di mutui agevolati previsti dalle leggi in materia, possano consentire il raggiungimento dell'obiettivo, di grande rilievo sociale, dell'acquisto della casa di proprietà nel comune in cui è prestata l'attività lavorativa.

Per ovvie ragioni di funzionalità del sistema il beneficio fiscale viene esteso ai trasferimenti immobiliari effettuati dai componenti del nucleo familiare del dipendente statale che segua questi nel mutamento di sede.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per l'attuazione del programma di costruzione di alloggi di servizio per il personale militare di cui all'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.

All'onere per l'anno 1980 si provvede con riduzione dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa rispettivamente nei limiti di lire 2 miliardi, di lire 4 miliardi e di lire 4 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

I dipendenti civili e militari dello Stato assegnati o trasferiti non a domanda in altra sede di servizio, che concedano in locazione l'alloggio acquistato o costruito nel precedente comune di residenza beneficiando del contributo statale su mutuo concesso ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, non incorrono nella decadenza da tale contributo ancorchè non sia decorso il termine stabilito dal quarto comma dell'articolo 9 del menzionato decreto-legge.

I dipendenti statali considerati nel comma precedente potranno usufruire di contributi pubblici su mutui destinati all'acquisto o alla costruzione dell'alloggio nella nuova sede di servizio subordinatamente alla rinuncia alla totalità del contributo statale sugli interessi relativi al mutuo ottenuto a norma del citato decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione nel comune di precedente residenza.

Art. 3.

I dipendenti civili e militari dello Stato assegnati o trasferiti non a domanda in sede diversa dal comune ove possiedono beni immobili, che alienino tali beni o i diritti sui medesimi vantati per destinarne il ricavato all'acquisto dell'abitazione nella sede di servizio, non sono tenuti a corrispondere le imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche; le imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono ridotte alla metà e riscosse esclusivamente a carico della parte acquirente.

L'applicazione dei benefici dovrà essere richiesta nell'atto di alienazione o al momento della registrazione di questo; l'acquisto dell'abitazione nella nuova sede di servizio dovrà essere documentato all'ufficio presso il quale è stato registrato il prece-

dente atto di alienazione entro trenta mesi dalla registrazione del medesimo.

Qualora nel termine di cui al comma precedente non sia stato dimostrato, per tutta o parte della somma ricavata dall'alienazione, il reimpiego per l'acquisto della casa di abitazione nella nuova sede di servizio, l'ufficio provvederà a liquidare a carico dell'alienante, che abbia in via provvisoria fruito dei benefici richiesti, le imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonchè il residuo 50 per cento delle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635.

Le imposte dovute ai sensi del comma precedente sono liquidate sul valore imponibile accertato dall'ufficio ovvero sulla corrispondente quota di prezzo per la quale non è stato documentato il reimpiego; la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.

Nel caso in cui l'alloggio nella nuova sede di servizio sia acquistato mediante permuta con beni siti in comune diverso, le imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono liquidate a carico del dipendente dell'Amministrazione statale solo nei limiti della quota di valore del bene ceduto dal dipendente medesimo eccedente quello dell'alloggio ottenuto in permuta.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di alienazione effettuata dal coniuge convivente del dipendente statale ovvero da genitore convivente ed a carico del medesimo.